

**Ricorso proposto il 15 marzo 2012 — Smartbook/UAMI (SMARTBOOK)**

(Causa T-123/12)

(2012/C 157/13)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Smartbook AG (Offenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Milbrandt e A. Schwarz)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 dicembre 2011 (ricorso R 799/2011-2);

— condannare il convenuto alle spese incluse quelle del ricorso.

**Motivi e principali argomenti***Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «SMARTBOOK» (domanda n. 8 426 348) per prodotti delle classi 9, 16 e 28.*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti controversi.**Ricorso proposto il 20 marzo 2012 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)**

(Causa T-126/12)

(2012/C 157/14)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Interroll Holding AG (Sant'Antonino, Svizzera) (rappresentante: avv. R. Böhm)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012 (ricorso R 1280/2011-1);

— condannare il ricorrente alle spese.

**Motivi e principali argomenti***Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «Inspired by efficiency» (domanda n. 9 725 359) per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 20, 35, 39 e 42.*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti e servizi controversi.**Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — HTTS/Consiglio**

(Causa T-128/12)

(2012/C 157/15)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(1)</sup>, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(2)</sup>, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente.